

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 50/04

29 giugno 2004

Sentenza della Corte nella causa C-110/02

Commissione delle Comunità europee / Consiglio dell'Unione europea

LA CORTE ANNULLA LA DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE AUTORIZZA IL PORTOGALLO A CONCEDERE UN AIUTO AGLI ALLEVATORI PORTOGHESI DI SUINI BENEFICIARI DI AIUTI ILLEGITTIMI ACCORDATI NEL 1994 E NEL 1998 E DICHIARATI PRECEDENTEMENTE INCOMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE DALLA COMMISSIONE

Il Consiglio non può autorizzare né un aiuto che la Commissione ha già dichiarato incompatibile con il mercato comune, né un nuovo aiuto che attribuisce ai beneficiari del detto aiuto un importo diretto a compensare le restituzioni che questi ultimi hanno dovuto effettuare ai sensi della decisione della Commissione

Il Trattato CE riserva alla Commissione europea un ruolo centrale per quanto riguarda l'esame ed il controllo degli aiuti di Stato, di modo che il procedimento per il riconoscimento dell'incompatibilità di un aiuto con il mercato comune rientra nella sua responsabilità.

Tuttavia il Consiglio, a richiesta di uno Stato membro, può decidere che un aiuto di Stato sia considerato compatibile con il mercato comune quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. In tali casi, la Commissione qualora abbia già iniziato la procedura prevista dal Trattato, deve sospenderla fino alla decisione del Consiglio, che dispone di tre mesi per adottare la decisione. Se il Consiglio non adotta la decisione nei termini previsti, la Commissione decide.

Negli anni 1994 e 1998, il Portogallo ha concesso aiuti agli allevatori di suini. Gli aiuti del 1994 non sono stati notificati alla Commissione, mentre quelli del 1998 sono stati attuati prima che la Commissione si pronunciasse sulla loro compatibilità con il mercato comune.

La Commissione ha adottato due decisioni, nel 2000 e nel 2001, con la quali ha dichiarato l'incompatibilità della maggior parte degli aiuti in tal modo concessi con il mercato comune e ne ha ordinato il recupero.

Nel 2002 - in seguito alla domanda del Portogallo e quindici mesi dopo l'ultima decisione della Commissione - il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza un aiuto agli allevatori portoghesi di suini tenuti a rimborsare gli aiuti percepiti nel 1994 e nel 1998 e che dichiara tale aiuto compatibile con il mercato comune.

La Commissione ha proposto un ricorso di annullamento avverso tale decisione considerando, in particolare, che il Consiglio non era competente ad adottarla.

La Corte osserva innanzi tutto che il potere del Consiglio di dichiarare la compatibilità di un aiuto di Stato con il mercato comune riveste carattere eccezionale. Essa dichiara che **il Consiglio non è più competente ad adottare siffatta decisione, in seguito alla richiesta di uno Stato membro, qualora la Commissione abbia già iniziato la procedura prevista dal Trattato e sia spirato il termine di tre mesi da esso previsto.** Essa precisa inoltre che il Consiglio non è competente ad adottare siffatta decisione se la Commissione ha già dichiarato l'aiuto in questione incompatibile con il mercato comune.

Tale interpretazione consente di evitare che un medesimo aiuto di Stato costituisca l'oggetto di decisioni contrarie della Commissione e del Consiglio. Essa **contribuisce alla certezza del diritto, conferendo alla decisione della Commissione carattere definitivo.**

La Corte ricorda poi che l'obbligo per lo Stato membro di sopprimere un aiuto considerato dalla Commissione incompatibile con il mercato comune mira al ripristino dello status quo e che tale obiettivo è raggiunto una volta che gli aiuti, maggiorati all'occorrenza degli interessi di mora, siano stati restituiti dal beneficiario. Per effetto di tale restituzione quest'ultimo è privato del vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata.

Pertanto, **il fatto che uno Stato membro possa concedere ai beneficiari di un aiuto illegittimo, precedentemente dichiarato incompatibile con il mercato comune per effetto di una decisione della Commissione, un nuovo aiuto di importo equivalente a quello dell'aiuto illegittimo, diretto a far venire meno l'impatto delle restituzioni** cui i suddetti beneficiari sono tenuti in forza della detta decisione, **vanificherebbe l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione** in materia di aiuti di Stato.

Siffatto aiuto, connesso in modo indissolubile a quello di cui la Commissione ha precedentemente accertato l'incompatibilità con il mercato comune, non può quindi essere dichiarato compatibile con tale mercato dal Consiglio.

Di conseguenza, la Corte annulla la decisione del Consiglio concernente l'autorizzazione di un aiuto da parte del Portogallo agli allevatori portoghesi di suini beneficiari degli aiuti concessi nel 1994 e 1998.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.

Lingue disponibili: francese, inglese, portoghese e italiano

*Il testo integrale della sentenza si trova nella nostra pagina Internet (www.curia.eu.int)
Può essere consultato, in genere, a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia.*

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna.

Tel: (00352) 4303 2582 Fax: (00352) 4303 2674

*Talune immagini della lettura della sentenza sono disponibili su EBS,
"Europe by Satellite" - Servizio offerto dalla Commissione europea,
Direzione Generale Stampa e Comunicazione,
L-2920 Lussemburgo, tel. (00352) 4301 35177, fax (00352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (0032) 2 2964106, fax (0032) 2 2965956*